

Ministero della Salute

DGPROF

0011293-P-09/03/2016



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE  
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Ufficio I ex DGRUPS

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Presidente Nazionale  
Segretariato Italiano Giovani Medici  
S.I.G.M.

[presidente@giovanimedici.com](mailto:presidente@giovanimedici.com)

e p.c. Al Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca  
-Capo Dipartimento per l'Università,  
l'alta formazione artistica, musicale e  
coreutica e per la ricerca  
- Direzione Generale per lo studente, lo  
sviluppo e l'internazionalizzazione  
della formazione superiore  
- Presidente dell'Osservatorio Nazionale  
sulla Formazione Medico Specialistica  
- Presidente del Consiglio Nazionale  
Studenti Universitari

[dgsinfs@postacert.istruzione.it](mailto:dgsinfs@postacert.istruzione.it)

OGGETTO: Applicazione della direttiva Europea 2003/88/CE all'attività assistenziale dei medici in  
formazione specialistica.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, pervenuta da codesta Associazione, in merito  
all'applicazione della direttiva Europea 2003/88/CE e al suo impatto sull'attività assistenziale dei  
medici in formazione specialistica si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni contenute nella direttiva sull'orario di lavoro 2003/88/CE, che consolida e  
sostituisce le precedenti direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, si applicano anche ai medici in

formazione. Questi ultimi in origine erano espressamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, ma successivamente la direttiva 2000/34/CE li ha inclusi.

Ne deriva che anche per i medici in formazione sussistono:

a) Limiti all'orario di lavoro medio settimanale

Ai sensi della direttiva, l'orario di lavoro settimanale (comprese eventuali ore straordinarie) non può, in media, superare un limite massimo di 48 ore a settimana (art. 6);

b) Periodi di riposo minimi giornalieri e settimanali La direttiva prevede un periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore, e un periodo di riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive per ogni periodo della durata di 7 giorni. (art. 3)

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 17 della direttiva stessa riconosce agli Stati membri la possibilità di introdurre delle deroghe ai limiti imposti al riposo minimo giornaliero e alla durata massima dell'orario settimanale, in particolare quando si tratta: *“di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione [omissis]”* a condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi periodi di riposo equivalenti di compensazione oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata.

La direttiva 2003/88/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, entrato in vigore il 29 aprile 2003, che nel regolamentare l'articolazione dell'orario di lavoro, detta principi in materia di riposi, ferie, lavoro notturno e straordinario. In particolare l'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo, nel prevedere che eventuali deroghe al riposo giornaliero possano essere previste dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, al successivo comma 2, dispone testualmente: *“In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento”* tra l'altro *“c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta: 1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o*

*stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri”.*

Orbene, l'ordinamento italiano, relativamente ai medici in formazione non ha adottato disposizioni finalizzate ad introdurre deroghe alle prescrizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro contenute nella direttiva europea.

Per quel che riguarda l'orario di lavoro dei medici specializzandi, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante : *“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”*, all'articolo 40, comma 1, dispone che : *“L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno[...]*” laddove il tempo pieno, per definizione, è pari a 38 ore settimanali (4 delle quali sono dedicate all'attività didattica frontale).

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott.ssa Rossana Ugenti)  


